

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 377

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, QUERCIOLI, CUMINETTI, MAMMÌ, MASSARI,
BIONDI, MACCIOTTA, MARTELLI, BASSANINI, NAPOLI,
MASTELLA**

Presentata il 19 luglio 1979

Riforma dell'editoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella settima Legislatura le proposte di legge sulla editoria sono state oggetto di approfondito esame da parte della Commissione Interni e del Comitato ristretto appositamente incaricato.

Il relatore deputato Aniasi ha riferito alla Commissione plenaria che in una seduta del dicembre 1978 approvò il testo predisposto dallo stesso Comitato e la relazione che lo accompagnava. Purtroppo le vicende parlamentari e l'interruzione della Legislatura non hanno consentito l'approvazione di una legge tanto urgente ed importante.

È nota la grave situazione in cui versa la stampa e particolarmente quella quoti-

diana. Alcuni giornali hanno cessato le pubblicazioni, altri rischiano la chiusura. L'aumento del prezzo non solo non risolve il problema dell'equilibrio economico delle imprese editoriali, ma crea ulteriori difficoltà alla diffusione della stampa, perché incide negativamente sul già ridotto numero dei lettori e accresce ulteriormente il disavanzo delle imprese.

Ma ciò che rende ancora più urgente questa legge è la necessità di riordinare l'intero settore per garantire una reale libertà di stampa.

Alla proposta che presentiamo dovranno essere sicuramente apportate correzioni che potranno essere direttamente presentate nel dibattito di assemblea.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Riproduciamo, pertanto, la relazione ed il testo a suo tempo approvato dalla Commissione Interni:

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai un fatto acquisito che il settore della carta stampata attraversi, e non da ieri, una profonda crisi. Si tratta in primo luogo di una crisi economica, dovuta principalmente al pesante squilibrio tra costi e ricavi delle imprese giornalistiche. In secondo luogo, si tratta di una crisi di qualità o, per essere più precisi, di credibilità che, com'è facile intuire, discende direttamente dalle difficoltà economiche appena accennate: chi si confronta ogni giorno con debiti, scadenze e bisogno di denaro si espone fatalmente alle pretese dei propri creditori. Non è un segreto per nessuno il fatto che, da tempo, forze politiche ed economiche siano riuscite, in più di un caso, a rendere difficile l'attuazione del principio di una informazione libera e imparziale.

La crisi economica — che riguarda in particolare i quotidiani — affonda le sue radici in diverse cause. Una di queste è per esempio la loro scarsa diffusione: in Italia si stampano 85 quotidiani, 350 settimanali e 1445 pubblicazioni con periodicità più che settimanale che realizzano annualmente un giro d'affari molto vicino agli 800 miliardi di lire, di cui più di un terzo imputabile ai quotidiani. Il rapporto lettori-giornali, sempre in Italia, è poco consolante: nel nostro paese si vendono in tutto 4 milioni e 900 mila copie di quotidiani ogni giorno, contro i 9 milioni e 300 mila della Francia, i 23 milioni e 300 mila della Germania, i 24 milioni e 800 mila della Gran Bretagna. Queste cifre ci relegano all'ultimo posto della classifica europea della vendita di quotidiani.

Soltanto un italiano su undici compra un quotidiano, mentre nel Mezzogiorno questo rapporto sale a una copia ogni ventinove abitanti.

Oltre alla diffusione esiste poi un'altra causa, per così dire esterna all'impresa giornalistica, che concorre a determinare lo sbilancio tra costi e ricavi: quella

della pubblicità, che viene contesa fra i diversi mezzi di informazione.

La RAI-TV e le radio televisioni private sottraggono alla carta stampata, in quanto più appetibili, fonti di introiti rilevanti.

Altre fonti di squilibrio sono invece interne all'impresa giornalistica: e sono quella del settimo numero — che si traduce in un rilevante aggravio dei costi, in relazione alla forte maggiorazione delle retribuzioni festive —, quella del prolungamento degli orari delle attività di redazione e composizione — con ricorso a costosi straordinari e al lavoro notturno — e in genere quella di una carente organizzazione del lavoro. A questi motivi occorre aggiungere non solo il mancato o ritardato ricorso alle più recenti tecnologie (fonte di risparmio e razionalizzazione) ma anche le iniziative talvolta avventuristiche di alcuni editori i cui calcoli erano stati fatti in termini non economici ma di potere.

Come si può mettere riparo, allora, a una crisi così profonda? Ricorrendo a provvedimenti tampone — come l'aumento del prezzo di vendita dei quotidiani o come gli incentivi a pioggia di natura essenzialmente economica? Della legge n. 172 del 1975 fu detto — esattamente — che si trattò di « un'occasione perduta » poiché « l'arco problematico » nel quale da tempo erano inserite le varie proposte di riforma dell'editoria « era rimasto fuori dall'ambito delle stesse intenzioni del legislatore ».

Questa visione frammentaria della strada da seguire per avvicinarsi al risanamento dell'editoria giornalistica va indubbiamente superata: occorre intrecciare tra loro, in una normativa globale, i sostegni economici a quelli che consentano di modificare profondamente le strutture dell'impresa. Si tratta da una parte di aiutare l'impresa giornalistica a superare le sfavorevoli condizioni ambientali esterne (scarso indice di lettura, scarsa pubblicità) e dall'altra di costringerla, in un certo senso, ad organizzarsi più razionalmente, e di sorvegliare che non si creino in essa le premesse per ulteriori squilibri.

Tutto ciò, naturalmente, non mira soltanto a far raggiungere ad un ristretto gruppo di imprenditori quell'equilibrio della gestione finanziaria che gli consenta di affrontare il futuro con minori preoccupazioni. Una legge che si proponesse unicamente un simile obiettivo non sarebbe una legge democratica. L'obiettivo invece è molto più alto: pluralismo, obiettività, correttezza e completezza dell'informazione sono necessariamente legate al buono stato di salute e all'indipendenza economica delle imprese che si occupano di « fabbricare » questo delicato prodotto.

La consapevolezza che la crisi dell'editoria non è la crisi di un qualsiasi settore industriale, bensì quella di un settore il cui andamento si ripercuote direttamente sull'« indice di democrazia » di un paese e sul grado di partecipazione dei cittadini, ha spinto i partiti dell'« arco costituzionale » a compiere, con caparbietà, uno sforzo di analisi e di sintesi dei peculiari problemi del mondo editoriale. E, di conseguenza, ad elaborare una legge che affrontasse in modo specifico i nodi del settore.

Il testo che mi accingo ad illustrare, nasce dalla fusione di varie proposte di legge precedenti: la proposta di legge Cicchitto n. 141, la proposta di legge Zanon n. 763 e la proposta di legge n. 1616 Piccoli-Natta-Balzamo, quest'ultima ispirata a quella Cicchitto al punto da riprodurre integralmente alcuni articoli.

Se io ripetessi qui le cose già dette in merito all'iter della presente stesura della proposta di legge sull'editoria, mancherei di riguardo ai colleghi. Occorre però ribadire che la legge che il Parlamento dovrà approvare, ci auguriamo, in breve tempo, è frutto di un compromesso tra diverse forze politiche, raggiunto in certi momenti con qualche riluttanza, ma diretto a conseguire un risultato molto importante: quello della rapidità di approvazione dei provvedimenti stessi. È noto infatti che in un settore come quello dell'editoria ogni giorno di ritardo nell'approvazione di una legge si sconta poi in termini di inquinamenti e pericolose modifiche dello *statu quo*.

D'altra parte, una serie di provvedimenti così incisivi sul settore non potevano essere approvati che in seguito ad un largo accordo: si trattava infatti di dare attuazione alla carta costituzionale, operando su « un'area giuridica », quella dell'informazione, dalla quale si irradia l'effettivo godimento di numerose libertà fondamentali del nostro paese. La legge, non esito a dirlo, contiene certamente delle ambiguità, che sono però tutte da ricondurre alle cautele cui sono ispirate alcune delle sue disposizioni, frutto di delicate trattative e sofferti compromessi. Resta il fatto però che, sottoscritta dai capi dei gruppi parlamentari di maggioranza, più il presidente del gruppo liberale, per l'ampiezza dell'arco delle forze politiche che se ne assumono la paternità, essa dovrebbe garantire il conseguimento di quattro obiettivi principali:

a) consentire una più ampia informazione, cioè favorire una diffusione dei giornali oltre i desolanti livelli attuali, anche promuovendo nuove iniziative;

b) assicurare una informazione libera da ogni condizionamento;

c) attuare il dettato costituzionale (articolo 21), per assicurare la trasparenza della proprietà e delle fonti di finanziamento;

d) intervenire nei limiti del possibile a garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

e) evitare quindi concentrazioni, e facilitare il risanamento economico delle imprese.

Ritengo, a questo punto, che l'Assemblea possa essere interessata a una concisa disamina dei singoli articoli componenti la proposta di legge.

Nell'articolo 1, la Commissione ha voluto lasciare la più ampia libertà di scelta circa le forme sociali adottabili dall'impresa giornalistica, escludendo soltanto che tale impresa, date le sue peculiari caratteristiche, possa essere esercitata da socie-

tà aventi statutariamente oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o comunque attinente all'informazione.

Articolate disposizioni garantiscono la pubblicità della struttura reale della proprietà delle imprese editoriali di giornali quotidiani, evitando oscure forme di anonimato del capitale. Le notevoli pene previste dalla legge sulle società e sulla borsa (richiamate dall'articolo 1) dovrebbero infatti scoraggiare violazioni degli obblighi di comunicazione degli elementi relativi alla struttura proprietaria delle società, consentendo di garantirne la trasparenza. Il periodo previsto perché le imprese editrici di giornali quotidiani si adeguino alle disposizioni previste dall'articolo 1 è stato stabilito nel limite ragionevole di due anni dall'entrata in vigore della legge. Naturalmente, fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa sarà esclusa da tutte le provvidenze della legge.

L'articolo 2 prevede la nomina e i poteri del direttore. La disposizione è nata dalla confluenza di due preoccupazioni di opposto segno: da una parte di evitare un eccessivo indebolimento dei poteri della proprietà, dall'altra quella di respingere l'estensione della disciplina legislativa a situazioni e rapporti tradizionalmente regolati dalla parte normativa del contratto di lavoro giornalistico. L'unica disposizione concernente l'organizzazione interna della impresa giornalistica rimane dunque quella contenuta nell'articolo 2. Questa, fra l'altro, non si discosta sostanzialmente dalle norme del vigente contratto di lavoro dei giornalisti se non per la previsione della pubblicazione, sulle pagine del giornale, degli accordi intervenuti tra editore e direttore sull'indirizzo politico ed editoriale della testata, nonché del parere espresso su di essi dal corpo redazionale. È previsto anche l'obbligo di motivare per iscritto i provvedimenti di esonero del direttore e del vice direttore.

Il relatore ritiene però che la formulazione dell'articolo (e in particolare nella parte che disciplina la nomina e la revoca del direttore e ne elenca i poteri) rischi

di confermare ed accentuare la struttura fortemente gerarchizzata che fin qui ha caratterizzato l'assetto interno delle imprese giornalistiche in Italia. La codificazione di procedure e poteri, la loro cristallizzazione in una legge dello Stato potrebbero essere di ostacolo, nei prossimi anni, alla tendenza verso forme di organizzazione e metodi di gestione più collegiali e più partecipati, quali emergono già oggi da alcuni accordi integrativi aziendali.

L'articolo 3, relativo al diritto di rettifica, rappresenta un passo avanti rispetto all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, nella direzione di una maggiore democraticità dei quotidiani e dei periodici. Esso introduce alcune misure dirette a garantire e tutelare la correttezza e la completezza delle informazioni: una prima misura, infatti, prevede l'obbligo di pubblicare le rettifiche in una apposita rubrica in pagina fissa e in tempi particolarmente abbreviati. Una seconda misura, di carattere sanzionatorio, stabilisce una multa consistente (dai 3 ai 5 milioni) per le violazioni degli obblighi anzidetti.

Gli articoli 4 e 5 sono invece rivolti ad evitare le concentrazioni nella stampa quotidiana. Mentre l'articolo 4 prevede lo obbligo di comunicare alla Commissione nazionale per la stampa (di cui all'articolo 9 della presente legge) i trasferimenti a qualsiasi titolo di azioni, quote e partecipazioni in società editrici di giornali quotidiani che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e della proprietà, l'articolo 5 si preoccupa di definire le norme riguardanti la « posizione dominante » di una impresa editoriale sul mercato, al fine di evitare che essa venga a costituirsi.

I limiti sono stati definiti in termini di percentuale delle copie complessivamente tirate dalle testate controllate e collegate sul totale delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia (20 per cento), nonché nelle tre grandi aree interregionali (50 per cento), e in termini di percentuale delle testate controllate sul-

le testate edite nella medesima regione (50 per cento). Si tiene così opportunamente conto del fatto che, ai fini del pluralismo dell'informazione e della libertà di stampa, il monopolio locale non è qualitativamente diverso o meno pericoloso del monopolio nazionale.

Resta tuttavia aperto il problema della espansione di una impresa editoriale che, per effetto dell'aumento della tiratura delle proprie testate (sia per la maggiore diffusione di quelle già esistenti, sia per la creazione di nuove iniziative) si trovi a superare il tetto del 20 per cento fissato dalla proposta di legge. La Commissione ritiene che, se da una parte va salvaguardato il pluralismo delle testate (attraverso un contenimento delle concentrazioni) questa esigenza non deve ostacolare la realizzazione di un altro obiettivo fondamentale, quello della maggiore diffusione della carta stampata. In seno alla Commissione è quindi prevalso l'orientamento di rinviare all'Assemblea il dibattito e la decisione sui modi per conciliare entrambi gli obiettivi. Una soluzione, che si fornisce qui a titolo indicativo, potrebbe essere quella di porre, per legge, un nuovo limite per i casi come quello sopra descritto, oltre il quale l'impresa editoriale (favorita dalle maggiori vendite e di conseguenza dal maggior afflusso di pubblicità) si troverebbe a perdere i benefici (o una parte di essi) previsti dal testo unificato.

L'articolo 6, relativo ai trasferimenti o alle cessazioni delle testate giornalistiche, pone le basi per un concreto esercizio da parte di cooperative o di consorzi del diritto di acquisire la proprietà della testata, demandando a un collegio arbitrale la fissazione del canone di affitto degli impianti e degli immobili e il prezzo d'acquisto della testata.

Nei casi di trasferimento di partecipazione che determina il controllo della testata, il presente testo prevede che il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva e che entro un termine relativamente ampio (30 giorni) una cooperativa tra i dipendenti della testata possa esercitare il diritto di prelazione.

La Commissione si rende conto che questa norma difficilmente potrà influire sugli assetti proprietari delle testate a grande tiratura, ma ha ritenuto di privilegiare con essa il momento partecipativo e associativo nei quotidiani e nei periodici a bassa tiratura e di carattere locale, alcuni dei quali hanno mostrato un profondo interesse per soluzioni di questo genere.

Con l'articolo 7 si è appunto voluto agevolare l'esercizio dell'impresa giornalistica da parte di cooperative e consorzi, specie nel caso in cui esse si assumono lo onere di garantire — di fronte alla cessazione della testata — la continuità dell'occupazione e il pluralismo dell'informazione. La formulazione del presente articolo (che prevede cooperative di dipendenti e cooperative di giornalisti, con possibilità delle prime di consorzarsi alle seconde purché la maggioranza negli organi collegiali sia riservata ai giornalisti) è stata compiuta in modo che tali cooperative siano « genuine » onde evitare che dei benefici previsti a loro favore dalla legge fruiscono persone non titolate a farlo secondo la *ratio* sopra indicata.

Lo stesso articolo poi, contiene una semplice disposizione a salvaguardia delle cooperative già esistenti alla data del 1° gennaio 1977.

Il relatore richiama l'attenzione dell'assemblea sull'articolo 8 le cui disposizioni mirano ad affiancare l'articolo 1 nello sforzo di rendere il più possibile trasparente la gestione del sistema informativo. Se infatti, come i colleghi ricorderanno, l'articolo 1 assicura trasparenza alla struttura proprietaria, l'articolo 8 garantisce chiarezza nel delicato campo delle fonti di finanziamento dell'impresa giornalistica.

Assai spesso la questione dei finanziamenti risulta decisiva: in presenza di strutturali difficoltà delle imprese del settore a raggiungere e mantenere condizioni di equilibrio economico della gestione, è evidente che il controllo delle fonti di finanziamento vale, non di rado, assai più della proprietà, a determinare le scelte re-

lative alla attività dell'impresa e, in più di un caso, a condizionarne l'indirizzo.

Le innovazioni contenute nell'articolo 8 concernono essenzialmente l'obbligo del deposito presso la Commissione nazionale della stampa dell'elenco nominativo di finanziatori e sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'impresa e delle testate da essa editate. All'obbligo del deposito di tali elenchi e alla loro pubblicità, si affianca poi la disposizione in base alla quale diventa obbligatoria l'adozione di uno specifico modello per la redazione del bilancio (modello allegato alla legge), il che esclude, di conseguenza, il rinvio a un provvedimento discrezionale del Governo, previsto dall'articolo 8 della legge n. 172 del 1975.

Il modello allegato alla proposta di legge appare più dettagliato e analitico rispetto a quello attualmente in vigore, soprattutto per quanto concerne la disaggregazione di alcuni dati fondamentali in materia di costi di produzione e di finanziamenti: la sua adozione dovrebbe quindi impedire che espedienti contabili possano rendere oscure certe entrate e certe uscite dall'impresa.

Gli articoli 9 e 10 riguardano rispettivamente la composizione e i poteri della Commissione nazionale per la stampa. Il relatore richiama l'attenzione dell'assemblea sull'importante ruolo che tale Commissione svolgerà nell'economia della nuova legislazione. Ad essa sono stati affidati compiti e poteri di grande rilevanza, poteri che verranno esercitati nella massima autonomia e con una discrezionalità ridotta al minimo.

La Commissione nazionale per la stampa indirizzerà la sua azione in due direzioni: da una parte quella del controllo e della vigilanza circa la puntuale applicazione della presente legge (controllo dei bilanci delle imprese, della concentrazione delle testate, dell'accertamento della tiratura, accertamenti della esistenza dei requisiti per accedere alle provvidenze della presente legge) dall'altra quella che mira a promuovere nuove iniziative, formulando proposte in materia di interventi di-

retti ad ampliare la diffusione dei giornali e renderne economica la gestione. Qualche esempio: realizzazione di programmi e iniziative per la diffusione della stampa italiana all'estero, nella scuola, proposte sulle innovazioni tecnologiche, sulle misure necessarie a ridurre i costi e a garantire l'approvvigionamento delle materie prime per la stampa.

La Commissione per la stampa è composta, secondo l'articolo 9, di diciotto membri esperti in materie giuridiche, economiche, amministrative, dell'informazione. Di questi, dieci (e quindi la maggioranza) sono designati di intesa tra i presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e scelti tra non parlamentari. Gli altri esperti sono presenti in numero e per provenienza tale da assicurare una totale autonomia della Commissione dal potere esecutivo e la presenza bilanciata di esponenti dei lavoratori (quattro) e degli editori (tre).

È fin troppo evidente che l'attività di questa Commissione non è rivolta a esercitare odiose intromissioni o censure nel settore della stampa ma, al contrario, essa è diretta a tutelare il rispetto di una legge studiata e approvata per esaltare al massimo le risorse fin qui solo parzialmente espresse dai quotidiani e periodici nel cammino verso una maggiore democrazia e completezza dell'informazione.

Il relatore, proprio per far sì che questo importante obiettivo non venga perso di vista, ha il dovere di segnalare agli onorevoli colleghi i propri dubbi sull'opportunità di rimandare a un regolamento di attuazione le modalità con le quali la Commissione nazionale per la stampa si avvale della collaborazione di altri organi dello Stato per l'accertamento di eventuali violazioni di legge. È noto al Parlamento che numerose leggi approvate in passato hanno perduto efficacia e slancio innovativo e fallito in parte i loro scopi, proprio per la mancata formulazione di regolamenti di attuazione.

Il relatore richiama allora l'attenzione dei colleghi sulla precedente formulazione data dalla Commissione al settimo comma dell'articolo 10: « La Commissione, tramite

il servizio dell'editoria, di cui al successivo articolo, si avvale anche della collaborazione di altri organi dello Stato che sono tenuti ad eseguire con sollecitudine le richieste della Commissione stessa ». Tale formulazione appare molto più opportuna, in quanto assicura alla Commissione nazionale per la stampa una reale capacità di intervento, e consente con rapidità ed efficacia di scongiurare e sanare eventuali violazioni della presente legge.

L'istituzione del servizio dell'editoria, previsto dall'articolo 11 nell'ambito della direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria artistica e scientifica, così come l'indicazione di divisioni di nuova istituzione, sono stati previsti per disporre di uno strumento adeguato ai nuovi complessi e particolari compiti contemplati dalla presente legge. Ci si è preoccupati che il personale addetto abbia l'attitudine, la capacità e la esperienza per i compiti che dovrà risolvere, compiti che si estendono dal controllo dei bilanci alla verifica delle tirature, dall'accertamento della concentrazione delle testate sino alla verifica dei requisiti per la concessione delle agevolazioni di credito. Per l'istituzione di tale servizio si è preferito non concedere delega al Governo ma prevedere una normativa riguardante gli organici, i ruoli, i concorsi e le qualifiche in modo da consentire al Parlamento una diretta valutazione, in relazione agli obiettivi che la legge in esame intende conseguire.

Per quanto attiene all'articolo 12 che istituisce il Registro nazionale della stampa (per le iscrizioni previste dalla presente legge) è il caso di segnalare, oltre la pubblicità dei suoi contenuti, anche l'obbligo dell'iscrizione stessa, prevista comunque e indipendentemente dalla volontà dell'imprenditore di beneficiare delle provvidenze della legge. Tale obbligo è stato esteso, oltre che alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche alle agenzie di stampa e alle concessionarie di pubblicità.

Il relatore richiama l'attenzione del Parlamento sull'esiguità della sanzione pe-

cuniaria prevista dall'articolo 16 nel caso di inosservanza della legge da parte di imprenditori esercenti concessionarie di pubblicità (dai 5 ai 10 milioni).

La sanzione appare manifestamente insufficiente se raffrontata all'interesse economico (e di altro genere) conseguito dal trasgressore in caso di mancata e protratta inadempienza. Alla sanzione pecuniaria (che andrebbe comunque elevata) il relatore propone di affiancare quella dell'iscrizione d'ufficio al Registro nazionale della stampa in quanto tale iscrizione non è soltanto un presupposto per godere dei benefici previsti dalla legge ma è diretta a porre l'impresa editoriale sotto il controllo della Commissione nazionale per la stampa e degli uffici del servizio dell'editoria, per garantire la corretta osservanza della norma in relazione alla finalità principale della legge, che è quella di tutelare la libertà di stampa.

Attraverso l'articolo 18, la legge si propone di contribuire, seppure parzialmente, al risanamento della difficile situazione finanziaria dei quotidiani e dei periodici imponendo alle amministrazioni statali, alle regioni, agli enti locali e a quelli pubblici non territoriali (con esclusione di quelli economici) di destinare alla pubblicità sulla stampa una quota di pubblicità non inferiore al 70 per cento delle spese per la pubblicità prevista in bilancio. Nell'attribuzione di queste campagne promozionali sarà seguito il criterio dell'equità, della obiettività e della economicità.

L'articolo 19 contiene una serie di disposizioni di cardinale importanza per il reale conseguimento di una maggiore diffusione e circolazione della stampa (garanzia di economicità per le imprese e di partecipazione alla vita del paese per i cittadini). Il relatore ritiene che, nella soluzione del delicato problema della rete distributiva, sia stata data una risposta positiva di compromesso tra l'esigenza di specializzazione degli esercizi di vendita (rilevante per la particolare professionalità e le specifiche caratteristiche dell'attività di rivendita di giornali e riviste) e

l'esigenza di razionalizzazione e di sviluppo della rete distributiva, connessa alla necessità di incrementare la diffusione di quotidiani e periodici: a quest'ultimo obiettivo fa specifico riferimento, tra l'altro, il penultimo comma dell'articolo 19, che autorizza il recapito a domicilio di giornali e riviste.

Si è pur previsto che la vendita porta a porta di giornali, quotidiani e periodici, possa essere affidata ai titolari di altre licenze commerciali solo quando non vengano presentate domande per l'esercizio specializzato sufficienti a coprire tutti i punti ottimali di vendita indicati nei piani regionali.

Per la loro prevalente rilevanza sociale sono state dispensate dall'autorizzazione le vendite di pubblicazioni a contenuto particolare nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni nonché le vendite ambulanti di quotidiani di partito, sindacali o religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa. Non richiederà autorizzazione neppure la vendita di quotidiani in alberghi o pensioni e la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Il relatore richiama l'attenzione del Parlamento sul terz'ultimo comma dell'articolo 19 che, dettato dalla consapevolezza della complessità e delicatezza del settore distributivo, ha inteso rinviare ad accordi tra le categorie le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese tra quelle che beneficiano della dispensa dall'autorizzazione. Adeguate norme transitorie sono state inoltre elaborate (articolo 20) per evitare che, nelle more dell'attuazione dei disposti della legge, possa innescarsi un processo di inasprimento degli editori e prendere consistenza un atteggiamento negativo da parte degli edicolanti, a tutto detrimento della diffusione e dell'informazione.

Nell'articolo 23 viene stabilito l'orario di apertura e di chiusura dell'attività di redazione e di composizione (non prima

delle 6 e non oltre le 24) che entrerà in vigore con gradualità a partire dal 1° gennaio 1981. Entro il 1° gennaio 1980 la chiusura dovrà avvenire entro l'una del mattino. La disposizione tende non solo a uniformare gli orari italiani a quelli di molti altri paesi europei, ma anche a limitare, con una norma *erga omnes*, il ricorso al lavoro notturno e straordinario, fonte di pesanti aggravii gestionali per l'impresa giornalistica e di negativi riflessi sulla salute dei lavoratori.

Gli articoli 24 e 25 estendono ai giornali periodici con almeno 5 giornalisti in pianta stabile e alle agenzie di stampa aventi particolari caratteristiche, alcuni obblighi della legge, tra cui quelli sulla trasparenza della proprietà e dei finanziamenti, sui poteri del direttore e sul diritto di rettifica.

La Commissione ha ritenuto di dover evitare difficoltà interpretative in materia di estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici. Per queste ragioni, con l'ultimo comma dell'articolo 24, per le testate di modeste dimensioni sono stati limitati gli adempimenti necessari per accedere alle provvidenze, alle norme sulla redazione e pubblicazione dei bilanci (articolo 8) e alla iscrizione nel Registro nazionale della stampa (articolo 12). La disposizione appare molto opportuna non solo ai fini della chiarezza, ma anche per eliminare ogni dubbio circa il diritto delle testate minori (e in particolare di quelle che si avvalgono prevalentemente di lavoro volontario) di accedere ai contributi previsti dalla legge.

L'articolo 28 va segnalato all'attenzione dell'Assemblea in quanto introduce norme di grande importanza in materia di provvidenze a favore dei quotidiani, corrisposte con integrazioni sul prezzo della carta.

Il relatore ritiene sia utile specificare in che misura tali provvidenze si applichino concretamente ai quotidiani editi da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno 120 numeri per semestre. Esse si traducono nel rimborso dell'85 per

cento del prezzo della carta utilizzata per la stampa delle prime 8 pagine fino alla tiratura media di 50 mila copie al giorno. Tale percentuale viene ridotta all'80 per cento per tiratura tra le quote di 50 mila e 100 mila copie al giorno, al 55 per cento per le quote di tiratura tra 100 mila e 300 mila e al 45 per cento per le quote eccedenti le 300 mila copie medie al giorno. È appena il caso di ribadire che tali provvidenze si applicano tutte sulle rispettive quote di tiratura.

Per le società cooperative tali percentuali sono state maggiorate del 10 per cento. Pesanti sanzioni (due anni di mancato accesso alle provvidenze) sono state previste per gli editori che forniscano false dichiarazioni sulle loro testate.

Anche l'articolo 29 prevede integrazioni del prezzo della carta, questa volta però a favore dei periodici, il cui contenuto politico sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale sia riconosciuto dalla Commissione nazionale per la stampa e il cui prezzo di vendita, limitatamente ai settimanali, non superi il quadruplo del prezzo del quotidiano.

Il particolare tipo di scaglionamento delle integrazioni stabilito nella prima parte dell'articolo 29 consente in pratica di favorire i periodici a bassa e media tiratura, fino a tirature di circa 350 mila-400 mila copie. Per gli altri settimanali, la Commissione ha ritenuto che le mancate provvidenze sarebbero state compensate dalle notevoli economie di scala realizzate oltre le suddette tirature e dal prevedibile maggiore afflusso di pubblicità. A questo proposito è il caso di segnalare che dal computo per le integrazioni del prezzo della carta, sia per i quotidiani che per i periodici, la legge ha previsto che siano esclusi i quantitativi utilizzati per la stampa di pagine pubblicitarie.

L'articolo 31 contiene un allargamento dei benefici previsti dagli articoli precedenti anche alla stampa italiana all'estero. Per una maggiore semplificazione dei calcoli la Commissione ha ritenuto di sta-

bilire in una somma *una tantum* (un miliardo) l'importo annuo dei contributi a giornali italiani pubblicati all'estero.

L'articolo 32 provvede alla concessione di benefici anche alle agenzie di stampa a diffusione nazionale, nella misura di 4 miliardi annui per gli esercizi 1979 e 1980 e di 5 miliardi (in previsione di aumenti di costi) per i tre anni successivi. Altre disposizioni stabiliscono in 500 milioni prima e 600 milioni nei tre anni successivi la somma da ripartire tra le agenzie di stampa minori, le cui caratteristiche sono dettagliatamente precisate dall'articolo 26. Nessuna agenzia di stampa potrà comunque ricevere un contributo globale che superi il 50 per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture.

Gli articoli dal 33 al 42 contengono una serie di norme riguardanti agevolazioni e contributi alle imprese editoriali. L'articolo 33 concerne le agevolazioni in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti. L'articolo 34 indica una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di cessione, importazione o acquisto della carta e le spese di composizione dei periodici.

L'articolo 36 riguarda i mutui agevolati che le aziende di credito a medio termine, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono autorizzate a accordare finanziamenti alle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici e libri alle agenzie nazionali di stampa, nonché alle imprese di distribuzione, per consentire l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature, la costruzione di immobili e l'acquisto del terreno.

La *ratio* di questa disposizione è chiara: agevolare non soltanto la creazione di nuove iniziative che favoriscano la pluralità dell'informazione, ma anche consentire graduali ristrutturazioni tecniche rivolte a conseguire una razionalizzazione della gestione delle imprese.

Le disposizioni sul credito agevolato per la ristrutturazione e il risanamento

delle imprese editoriali sono state formulate in modo da evitare la tradizionale (e dispersiva) distribuzione di incentivi « a pioggia » ed a finalizzare rigorosamente l'erogazione delle provvidenze a programmi redatti secondo criteri precisi, in vista non già di operazioni di mero tamponamento, ma del raggiungimento di stabili condizioni di equilibrio economico dell'impresa.

È parso opportuno limitare nell'articolo 38 l'importo degli investimenti assistibili dal contributo in conto interessi, così da evitare che singole iniziative, di ingenti dimensioni, esauriscano l'intera disponibilità finanziaria prevista o impegnino gran parte di essa. La riduzione al 40 per cento delle spese previste per le scorte e assistite dal contributo è stata introdotta per ragioni di uniformità con le disposizioni della legge sulla riconversione industriale.

Per contro, con l'articolo 37 è stata prevista la possibilità di ottenere un prefinanziamento sul mutuo agevolato. La Commissione ha ritenuto opportuno che la concessione del contributo sugli interessi sia deliberata da un comitato presieduto da un rappresentante del Governo, in accordo con i criteri fissati da un decreto del Presidente del Consiglio (articolo 39).

Nell'articolo 40, preso atto dell'osservazione della Commissione Bilancio della Camera, che sottolineava l'impossibilità di concedere mutui agevolati per spese di esercizio (e non di investimento), la Commissione ha previsto l'erogazione di contributi (per 3 miliardi di lire l'anno) a favore di imprese editrici di libri, quale concorso alle spese editoriali e grafiche relative alla pubblicazione di nuove opere di elevato contenuto culturale e scientifico e di realizzazione pluriennale.

Il relatore ha il dovere di segnalare all'attenzione del Parlamento l'esiguità dei contributi statali a fondo perduto (un miliardo l'anno) stanziati con l'articolo 42 per favorire la nascita di nuove testate o la creazione di nuove società editrici di giornali quotidiani. Esiguità che appare tanto più grave se si considera la difficile situazione occupazionale in alcune testate e gli indub-

bi vantaggi per la circolazione di idee e la pluralità delle informazioni che deriverrebbero da una maggiore presenza della carta stampata nella vita dei cittadini. È stato comunque previsto che, nel concorso di più domande rivolte ad ottenere una parte dei contributi, questi siano da accordare con priorità a società editrici che non siano proprietarie di altre testate e a quelle che intendano localizzare i propri impianti in regioni o province nelle quali non sia stampato alcun quotidiano o ne sia stampato uno solo.

Con l'articolo 43 è stato deciso di estendere ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e sospesi dal lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 2 (quinto comma) e 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale integrazione (che non dovrà essere superiore all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico) spetta anche sotto forma di indennità al personale dipendente da imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa nazionali, in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali.

Nell'articolo 44, pur tenendo conto delle osservazioni della Commissione lavoro, è parso alla Commissione di dover tener presenti, per analogia, le norme adottate a favore dei minatori sardi. È stato dunque stabilito che il rapporto di lavoro dei dipendenti poligrafici si risolva (con diritto all'indennità di mancato preavviso) sia a seguito di passaggio ad altra azienda, sia in caso di dimissioni, sia alla scadenza dei 24 mesi di godimento dell'indennità di cui sopra, sia ancora nel caso di rifiuto dell'offerta di una occupazione sostitutiva (di pari livello professionale e con retribuzione vicina a quella precedente), fatta dall'Ufficio provinciale del lavoro dopo 12 mesi dall'inizio del godimento dell'indennità citata.

Modalità specifiche sono state elaborate per consentire al lavoratore di affron-

tare senza traumi economici e familiari la nuova occupazione. D'altra parte, il trattamento di cui sopra è stato esteso dall'articolo 44, secondo comma, ai dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, in caso di cessazione totale o parziale dell'attività o in caso di fallimento.

L'articolo 45 contiene una serie di norme atte a favorire il graduale esodo dei lavoratori poligrafici in conseguenza di auspicabili miglioramenti tecnologici all'interno delle imprese editoriali, diretti a renderne più economica la gestione.

Il relatore richiama l'attenzione del Parlamento sulla rilevanza sociale del punto c) dell'articolo 45 che, concedendo un credito agevolato al lavoratore poligrafico che intenda rilevare o costituire un'azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento in cooperative del settore, favorisce la mobilità professionale e la moltiplicazione di nuove opportunità di lavoro per gli addetti al settore.

Un problema sul quale, nel comitato ristretto, si sono manifestate opinioni diverse è quello relativo all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni Amendola». La richiesta di mantenere allo stesso istituto la gestione di attività assistenziali non ha potuto essere accolta nell'articolo 46 in quanto contrastante con l'articolo 117 della Costituzione, così come interpretato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La Commissione, pur essendo a conoscenza, alla data in cui essa ha approvato il testo della presente proposta di legge, dell'esistenza di un provvedimento di iniziativa governativa diretto a dare sistemazione a tutta la materia previdenziale, ha preferito elaborare una norma che contempla la necessità di coordinare le forme previdenziali gestite dall'INPGI con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi della previdenza sociale obbligatoria, sia generale che sostitutiva.

Sullo stesso argomento, l'articolo 47 ha stabilito una norma che il relatore ritiene di grande utilità per le aziende editoriali che risultino debitorie nei confronti degli enti gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie: tali aziende potranno conseguire, a richiesta, una rateazione del loro debito in dieci semestralità, a un interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto.

Ma la libertà di stampa non può essere condizionata da altri nodi purtroppo ancora da sciogliere. Il primo riguarda il monopolio della carta da quotidiani, che deve essere sciolto. È necessario che la produzione di almeno il 50 per cento della carta da quotidiano sia assicurata dal settore pubblico, che dovrà quindi essere posto in grado di esercitare la gestione di cartiere oggi di proprietà del gruppo Fabbri. È questa una condizione che può essere posta nell'ambito delle pattuizioni che vengono discusse per regolare i principi della partecipazione del gruppo Fabbri e delle cartiere dello Stato di cui si discute in questi giorni. Si dovrà inoltre studiare se è possibile introdurre prescrizioni per imporre ai produttori di carta da quotidiani di rifornire i consumatori indipendentemente da controversie contrattuali o sul prezzo.

Altro nodo da sciogliere, sempre per i problemi complessi della produzione e della fornitura sul mercato della carta, è quello relativo alle competenze ed al funzionamento dell'Ente cellulosa. All'unanimità la Commissione Interni ha convenuto che l'Ente, così come è strutturato, non è in grado di svolgere una funzione adeguata. Sono di questi giorni le osservazioni critiche mosse da più parti sullo svolgimento delle funzioni dell'Ente sia nella promozione delle produzioni agricole per la cellulosa, sia per quanto riguarda la presenza dell'Ente nel campo della produzione cartaria.

La Commissione Interni ha convenuto, con il consenso del Governo, che siano predisposti, prima del dibattito in aula, emendamenti formali e sostanziali per la trasformazione e la ristrutturazione dell'Ente cellulosa. Pertanto l'articolo 48 del

testo della Commissione ha un valore del tutto provvisorio rispetto agli intendimenti della Commissione stessa. Il nuovo Ente dovrà essere valorizzato e potenziato: dovrà essere una struttura capace di stare sul mercato come effettivo strumento del potere pubblico funzionale alle esigenze dei vari piani dei settori interessati alla attività dell'Ente. Anche le attività svolte attraverso la partecipazione in società consociate dovranno essere portate nell'ambito del controllo politico del Parlamento e del Governo. Nella revisione della struttura dell'Ente si dovranno rispettare le competenze delle regioni quali definite attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ma si dovrà fare in modo che l'Ente possa essere in grado di garantire una effettiva direzione pubblica dei vari interventi in tutte le fasi relative alla produzione della carta, impostando una strategia per l'approvvigionamento del legno, per la forestazione nazionale, per la importazione delle materie prime provenienti dall'estero, per la eventuale gestione diretta di attività produttive di trasformazione delle materie prime, per i vari interventi possibili sul mercato della carta. Infatti, fermo restando che la politica generale per assicurare una effettiva libertà di stampa è compito fondamentale dello Stato, l'Ente si deve configurare come lo strumento idoneo per la esecuzione delle determinazioni del Parlamento e del Governo, sottoposto quindi ai necessari controlli. Questi ultimi devono riguardare non soltanto una idonea composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente ed i criteri per la nomina degli amministratori, ma anche

l'assoggettamento della attività dell'ente ai controlli parlamentari, sia per quanto riguarda la partecipazione in società che operano in regime privatistico, sia per valutare i rendiconti di esercizio di tali società, sia nell'imporre l'obbligo di una relazione periodica al Ministro per valutare le linee della attività effettivamente svolta.

L'onere annuale, previsto in 70 miliardi, ha costretto la Commissione a contenere provvidenze ed incentivi entro limiti eccezionalmente ristretti che non hanno consentito di raggiungere appieno gli obiettivi che ci si prefiggevano. È augurabile quindi che il dibattito consenta di prendere atto della possibilità di ampliare la spesa, anche se entro limiti modesti, ma tali da accogliere la segnalata insufficienza particolarmente per quanto attiene alle nuove iniziative giornalistiche, le cooperative e le ristrutturazioni ed innovazioni tecnologiche.

La relazione che oralmente avrò modo di svolgere all'atto del dibattito in aula mi consentirà di sottolineare, ancorché sinteticamente, con maggiore incisività le linee di questa riforma che, sia pure con i naturali limiti di un provvedimento settoriale e non collegato al quadro più generale dell'informazione dei *mass-media*, è pur sempre di grande rilevanza. La maggior diffusione dei giornali, una informazione più completa e corretta sarà così garantita.

Questa riforma va poi apprezzata come primo serio ed importante intervento diretto ad impedire le concentrazioni selvagge, a controllare bilanci e finanziamenti e quindi in definitiva a garantire una maggiore libertà della stampa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Titolarietà delle imprese editoriali
di giornali quotidiani).*

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservata alle persone fisiche ed alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Le imprese di cui al primo comma sono tenute a comunicare, per la iscrizione sul registro di cui al successivo articolo 12:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata di cui al successivo articolo 6, entro le 24 ore successive;

b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro 30 giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi posseduta, entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo che, anche attraverso intestazione fiduciaria di azioni o per interposta persona, controllano una società editrice di giornali quotidiani ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile devono darne, entro 30 giorni dalla istituzione del registro di cui all'articolo 12 e comunque entro 30 giorni dal fatto o del negozio

che determina l'acquisto, comunicazione scritta sia alla società interessata, sia alla Commissione nazionale per la stampa di cui al successivo articolo 9.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione alla Commissione nazionale per la stampa.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, con la legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei tre commi precedenti.

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo devono adeguarsi alle sue disposizioni nel termine massimo di due anni dell'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa è esclusa da tutte le provvidenze della presente legge. Su istanza della Commissione nazionale per la stampa, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui al primo comma e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

ART. 2.

(Nomina e poteri del direttore).

Il direttore e comunque il responsabile del giornale sono nominati dall'editore. Della nomina e degli accordi sull'indirizzo politico ed editoriale è data comunicazione al corpo redazionale almeno 48 ore prima dell'assunzione delle funzioni. Entro lo stesso termine, il corpo redazionale è chiamato ad esprimere il proprio

parere. Gli accordi e il parere sono pubblicati entro 72 ore dalla nomina sul giornale quotidiano e non oltre il secondo numero successivo alla nomina sul periodico.

In casi eccezionali, al fine di garantire la regolare pubblicazione del giornale, il responsabile nominato può assumere immediatamente le funzioni. Entro 30 giorni deve intervenire la nomina definitiva con l'osservanza della procedura di cui al comma precedente.

Il direttore è garante del rispetto degli accordi intervenuti con l'editore.

È compito del direttore fissare ed impartire le direttive per l'applicazione dell'indirizzo politico ed editoriale e per l'organizzazione del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, dare le disposizioni necessarie al regolare e corretto andamento del servizio.

Il provvedimento di esonero dall'incarico del direttore o del responsabile deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

ART. 3.

(Diritto di rettifica).

I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono così sostituiti:

« Il direttore o comunque il responsabile è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da essi ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

Le risposte, rettifiche e dichiarazioni di cui al comma precedente devono trovare collocazione in una apposita rubrica in pagina fissa in testa di colonna ed essere pubblicate per i quotidiani non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta

e per i periodici non oltre il secondo numero successivo alla stessa.

Le risposte, rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate ed essere pubblicate nella loro interezza per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo anzidetto è punita con la multa da 3 milioni a 5 milioni di lire ».

ART. 4.

(Trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di proprietà).

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà, ne deve essere data comunicazione scritta alla Commissione nazionale per la stampa per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 12 della presente legge.

La comunicazione suddetta deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese alienanti ed acquirenti.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione sociale dell'acquirente ed il titolo al quale il trasferimento viene effettuato. In caso di trasferimento *mortis causa*, si fa luogo alla sola comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso a quei trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

ART. 5.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di impre-

se giornalistiche di cui all'articolo 1 e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento l'acquirente venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima o da imprese controllate o che la controllano o a essi collegate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il 20 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresì dominante ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che venga in possesso o che si trovi a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata, un numero di testate:

a) superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quelle del nord, comprendente Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino e Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna; del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio; del sud, comprendente le rimanenti regioni.

La Commissione nazionale per la stampa, quando riscontri che si verificano le condizioni di cui al primo comma del pre-

sente articolo, deve presentare domanda al tribunale competente ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al primo comma.

Su richiesta motivata della Commissione medesima il tribunale può adottare i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquistato il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 4 della presente legge, dell'avvenuta proposizione dell'azione di cui al quarto comma del presente articolo.

ART. 6.

(Trasferimenti o cessazione di testate giornalistiche).

Quando l'editore di un giornale quotidiano intende cessare o sospendere per oltre un trimestre la pubblicazione dello stesso o trasferirne ad altri la testata deve darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per la stampa ed alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nei casi di cessazione e di sospensione di cui al primo comma, alla cooperativa e al consorzio tra i dipendenti costituiti a norma del successivo articolo 7, è riconosciuto il diritto di acquistare la proprietà della testata. Qualora la cooperativa o il consorzio intenda esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta all'editore e alla Commissione nazionale per la stampa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'editore. In tal caso alla cooperativa o al consorzio è riconosciuta la facoltà di ottenere in affitto, per la durata non superiore a un anno,

gli impianti e gli immobili adibiti precedentemente alla testata stessa.

Il canone di affitto degli impianti e degli immobili adibiti alla testata cessata o che abbia sospeso le pubblicazioni per oltre un trimestre, che siano di proprietà della società editrice della stessa, è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti o da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Il medesimo collegio arbitrale, in difetto di accordo tra le parti, è competente a determinare il prezzo di acquisto della testata.

Nei casi di trasferimento di partecipazione che determinano il controllo della testata, il contratto è sottoposto a condizione sospensiva e le relative condizioni vengono comunicate alla Commissione nazionale per la stampa. Entro il termine di 30 giorni dalla suindicata comunicazione, una cooperativa tra i dipendenti della testata costituita ai sensi del successivo articolo 7, può esercitare il diritto di prelazione.

La cooperativa o il consorzio di cui al successivo articolo 7 non possono trasferire, affittare o dare in gestione a terzi, per la durata di 5 anni, la testata o la partecipazione acquisita per atto tra vivi.

L'atto di trasferimento eventualmente effettuato in contrasto con le disposizioni di cui al precedente comma è nullo e gli amministratori sono anche personalmente responsabili di tutti i debiti sociali.

ART. 7.

(Cooperative giornalistiche).

Ai fini della presente legge, sono considerate cooperative giornalistiche le società composte di giornalisti che associno almeno il 50 per cento dei giornalisti aventi contratto di lavoro con la cooperativa medesima o, nel caso di cui al precedente articolo 6, con l'impresa cessata.

Ai fini della presente legge, qualora i dipendenti intendano partecipare alla gestione dell'impresa, dovranno costituirsi in cooperativa e consorziarsi con la cooperativa di cui al primo comma. La maggioranza degli organi collegiali del consorzio è riservata alla cooperativa dei giornalisti.

Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle cooperative degli altri dipendenti dalle imprese che ne facciano richiesta.

Le società cooperative di giornalisti e poligrafici, già costituite alla data del 1° gennaio 1977, restano in vita nella forma preesistente in particolare per quanto riguarda le percentuali di partecipazione suddette.

Per l'adozione delle decisioni di cui al precedente articolo 6 i rappresentanti sindacali aziendali provvedono a convocare i dipendenti giornalisti e poligrafici in separate assemblee, secondo le norme da stabilire nel regolamento di attuazione della presente legge.

Se con maggioranza assoluta degli aventi diritto l'assemblea dei giornalisti o entrambe le assemblee votando per appello nominale decidono di acquistare la testata, nominano con voto limitato e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa o dell'eventuale consorzio e per l'acquisto della testata, su presentazione di fidejussione bancaria per una somma pari al 90 per cento del prezzo convenuto tra le parti ovvero determinato dal collegio arbitrale di cui al precedente articolo 6. I verbali delle assemblee redatti con l'assistenza di un notaio sono depositati entro 48 ore presso la Commissione nazionale della stampa.

La cooperativa o il consorzio debbono essere costituiti entro il termine massimo di 90 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 6. Essi subentrano in tutte le obbligazioni assunte dai rappresentanti dei dipendenti. Tutte le designazioni di organi collegiali della coope-

rativa avvengono per voto personale, segreto e limitato ad una quota degli eligendi.

ART. 8.

(Bilanci delle imprese).

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono depositare entro il 31 luglio di ogni anno presso la Commissione nazionale per la stampa, che ne cura l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12, i propri bilanci redatti secondo il modello riprodotto nell'allegato A. Al fine di garantire l'omogeneità delle voci, al bilancio dovranno essere allegati i sottoconti delle singole testate, redatti secondo lo stesso modello. I dati statistici su base annuale per ciascuna testata edita costituiranno un allegato al bilancio.

Le modificazioni al modello di bilancio sono apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su conforme parere della Commissione nazionale per la stampa.

Ciascuna delle testate di cui al primo comma pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio dell'impresa dalla quale essa è edita e l'allegato che la concerne.

In ogni caso il bilancio deve indicare l'impresa concessionaria della pubblicità, l'eventuale importo del minimo garantito, nonché ogni altro provento di natura pubblicitaria.

Ai bilanci deve essere allegato un elenco in cui sono nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'impresa e delle testate da essa editate.

Il registro nazionale della stampa di cui al successivo articolo 12 è pubblico. Chiunque ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese di tutte le comunicazioni, documenti ed i bilanci depositati presso la Commissione ai sensi della presente legge.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione

del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo e terzo comma del presente articolo ovvero non vi provvedono nei termini indicati sono puniti con una sanzione pecuniaria da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Il deposito e le pubblicazioni di cui al primo e terzo comma del presente articolo sono condizione per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

ART. 9.

(Commissione nazionale per la stampa).

È costituita la Commissione nazionale per la stampa con sede in Roma.

La Commissione nazionale per la stampa è composta di 18 membri, esperti in materie economiche, giuridiche, amministrative, della informazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, di cui:

a) dieci designati d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e scelti tra non parlamentari;

b) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre designati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale degli editori di quotidiani e di periodici;

d) due designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative rispettivamente dei giornalisti e dei rivenditori;

e) due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dei poligrafici.

Alle riunioni della Commissione prende parte un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

Il direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio svolge le funzioni di segretario della Commissione.

La commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha diritto, su richiesta, di essere sentita in ordine alle materie di competenza della Commissione, con particolare riguardo alle attività di cui al successivo articolo 10. La Commissione può altresì consultare rappresentanti di tutte le categorie interessate.

La Commissione si intende regolarmente costituita 30 giorni dopo la designazione da parte dei Presidenti della Camera dei componenti di cui al punto a) del presente articolo.

La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e non sono rinnovabili.

La Commissione, per l'esecuzione delle attribuzioni ad essa spettanti, dispone degli uffici istituiti a norma del successivo articolo 11. Può attribuire il compito di specifiche consulenze a esperti, o società di consulenza, specializzati nelle materie oggetto di esame.

ART. 10.

(Poteri della Commissione nazionale per la stampa).

La Commissione nazionale per la stampa sovrintende alla tenuta del registro della stampa quotidiana e periodica di cui al successivo articolo 12 e verifica di ufficio ogni due anni, o in qualsiasi momento ad iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, la sussistenza dei requisiti legali per la iscrizione al registro stesso. La Commissione provvede d'ufficio

alla iscrizione in caso di mancata domanda.

La Commissione compie accertamenti della tiratura dei giornali quotidiani ai fini della presente legge.

La Commissione può svolgere indagini di carattere generale sui processi di concentrazione di imprese editoriali nonché tra queste e imprese operanti in settori affini; sui rapporti tra imprese concessionarie di pubblicità e imprese giornalistiche e sulle eventuali variazioni determinanti nel mercato pubblicitario.

Sono trasferiti alla Commissione i poteri del Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959 e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972.

La Commissione nazionale per la stampa accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la ammissione delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici alle provvidenze e ne dà comunicazione entro 30 giorni all'interessato ed all'amministrazione competente per l'erogazione.

La Commissione deve chiedere il parere del Ministero delle finanze circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione ai benefici fiscali. Il Ministero delle finanze esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione, tramite il servizio dell'editoria di cui al successivo articolo, si avvale anche della collaborazione di altri organi dello Stato, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

La Commissione, inoltre, formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di interventi diretti ad ampliare la diffusione dei giornali e a renderne economica la gestione, ed in particolare:

a) sulla realizzazione di programmi e di iniziative per la diffusione della stampa italiana all'estero;

b) sulla diffusione della stampa nella scuola, quale strumento didattico ed educativo, e in altre comunità di cittadini;

c) sulle innovazioni tecnologiche nel settore editoriale e sugli interventi legislativi e amministrativi idonei a facilitarne l'introduzione;

d) sulle misure necessarie a ridurre i costi e a garantire l'approvvigionamento delle materie prime per la stampa;

e) sulle forme di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e la stampa per la divulgazione delle leggi e dei provvedimenti amministrativi.

Tutti gli atti della Commissione nazionale per la stampa sono pubblici.

La Commissione nazionale per la stampa presenta entro il 15 settembre di ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'editoria e sull'attuazione della presente legge. La relazione viene trasmessa al Parlamento a cura della Presidenza del Consiglio unitamente al bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Istituzione del servizio dell'editoria).

Per l'adempimento dei compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 è istituito, nell'ambito della direzione generale delle informazioni o proprietà letteraria, artistica e scientifica, il servizio dell'editoria, che si articola nelle seguenti divisioni:

divisione, promozione di studi, ricerche e programmazione;

divisione del registro nazionale della stampa e per l'accertamento delle concentrazioni delle testate ed il controllo dei bilanci;

divisione provvidenze per l'editoria;

divisione per le agevolazioni di credito.

Alle dipendenze del direttore generale delle informazioni editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica sono posti i seguenti uffici:

ufficio di segreteria per la Commissione nazionale per la stampa;

ufficio ispettivo per la verifica, le indagini ed il coordinamento degli stessi compiti tramite altri organi dello Stato.

In conseguenza dell'istituzione dei nuovi uffici la predetta direzione generale assume la denominazione di direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

I ruoli e le relative dotazioni organiche dei servizi e degli uffici, di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità all'allegato B.

ART. 12.

(Registro nazionale della stampa).

È istituito il registro nazionale della stampa per le iscrizioni previste dalla presente legge.

Il registro è tenuto dalla direzione dell'informazione e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto la vigilanza ed il controllo della Commissione nazionale della stampa.

Il registro è pubblico.

Gli imprenditori hanno il diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

ART. 13.

(Modalità dell'iscrizione).

Le decisioni della Commissione circa il mancato accoglimento per difetto di documentazione delle domande di iscrizione devono essere comunicate con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni alla Commissione stessa, che provvede nei quindici giorni successivi.

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, la Commissione nazionale per la stampa, sentito l'interessato, ne ordina la cancellazione.

ART. 14.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori che vi sono tenuti dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del Capo III, del titolo II del libro quinto del codice civile.

ART. 15.

(Iscrizione dell'impresa).

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'impresa editrice di giornali quotidiani;
- 2) un'impresa editrice di periodici o riviste, di cui al successivo articolo 24;
- 3) un'impresa di agenzia di stampa, di cui al successivo articolo 25;
- 4) un'impresa concessionaria di pubblicità.

L'imprenditore deve inoltre chiedere la iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

L'imprenditore deve altresì comunicare, entro il termine di trenta giorni;

- 1) il luogo di pubblicazione, in conformità al disposto dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
- 2) il bilancio annuale dell'impresa editrice di giornali quotidiani o periodici, con gli allegati analitici per testata e gli

elenchi sei sovventori, di cui al precedente articolo 8;

3) il bilancio annuale dell'impresa concessionaria di pubblicità con l'indicazione delle testate servite.

ART. 16.

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione).

L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito a provvedere della direzione dell'informazione, degli adempimenti previsti nel presente capo, determina la immediata decadenza dalle provvidenze di cui agli articoli 28, 29 e 32 della presente legge.

Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione pecuniaria da 5 milioni a 10 milioni di lire.

ART. 17.

(Imprese concessionarie di pubblicità).

Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro nazionale della stampa, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzia in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato dovrà essere compilato secondo un modello fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro e dovrà indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, e gli altri elementi indicati nell'articolo 18 della presente legge.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 30 per cento di quella nazionale.

Il limite di concentrazione si ritiene superato anche nel caso in cui, coincidendo la proprietà della concessionaria di pubblicità e quella di testate giornalistiche a norma dell'articolo 2359 del codice civile, uno stesso proprietario superi i limiti di cui al precedente articolo 5.

È vietato il collegamento o il controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare alla Commissione nazionale per la stampa per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 12 i dati di cui al precedente articolo 1, secondo comma.

ART. 18.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche).

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al 70 per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio.

La Commissione nazionale per la stampa presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri proprie proposte ai fini delle direttive generali di massima da impartire alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

Le amministrazioni di cui al primo comma, che nel corso di un esercizio finanziario abbiano effettuato erogazioni pubblicitarie complessivamente superiori a 50 milioni, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione nazionale per la stampa, entro 60 giorni dal termine dello stesso esercizio, depositando un riepilogo analitico.

ART. 19.

(Autorizzazioni per la vendita).

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni definiscono con legge gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la partecipazione delle associazioni più rappresentative degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei rivenditori, nonché la consultazione delle altre categorie e affini che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni ed i comprensori in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si atterranno ai seguenti criteri;

a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni;

b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane, si dovrà tener conto anche delle condizioni di accesso.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità dei piani comunali predisposti sulla base delle norme fissate con legge regionale.

Qualora non esistano domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici cittadini titolari di altre autorizzazioni al commercio.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo, i titolari di rivendite in posti fissi dovranno affidare a titolari di altre licenze o ad altri cittadini la vendita anche porta a porta di quotidiani e periodici. Qualora non si sia adempiuto a tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione potranno provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la vendita di giornali quotidiani in alberghi o pensioni;

d) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Accordi tra le categorie definiranno le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese nel comma precedente.

Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo, possono curare il recapito a domicilio di giornali o periodici a clienti che ne facciano richiesta.

I titolari delle rivendite sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.

ART. 20.

(Norma transitoria).

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al precedente articolo, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate

dai sindaci su parere conforme di una commissione costituita in ciascuna provincia, nominata dalla giunta regionale, e composta da:

a) un rappresentante della regione, che la presiede;

b) due esperti in materia rispettivamente di urbanistica e di traffico, designati dalla regione;

c) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei rivenditori;

d) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei distributori locali;

e) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa degli editori.

Con le leggi regionali di cui al precedente articolo sarà emanata la disciplina transitoria che resterà in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

ART. 21.

(Distribuzione).

Le imprese di distribuzione devono garantire, rispetto ai punti di vendita da esse servite e alle condizioni da convenirsi, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

A tale scopo ogni impresa deve comunicare alla Commissione nazionale per la stampa le tariffe praticate e le eventuali variazioni delle stesse.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative di servizi tra punti di vendita, aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere nei loro piani particolari misure di sostegno.

ART. 22.

(Prezzo dei quotidiani).

Il Comitato interministeriale prezzi stabilisce ed aggiorna con la procedura in vigore, sulla base degli accertati costi di

produzione, il prezzo massimo dei quotidiani per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 28.

Le imprese giornalistiche che adottino per singole testate un prezzo maggiore non hanno diritto alle integrazioni di cui all'articolo 28 relativamente a tali testate e per tutti i numeri per i quali la differenziazione di prezzo sussista.

ART. 23.

(Orario di chiusura).

Le imprese di cui all'articolo 1 della presente legge sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 28 se l'esercizio dell'attività di redazione e composizione abbia inizio non prima delle ore 6 e non termini oltre le ore 24.

Qualora la Commissione nazionale per la stampa accerti la persistente e grave inosservanza, nel corso dell'anno, dell'orario di cui al precedente comma, l'impresa è esclusa dalle provvidenze di cui all'articolo 28 della presente legge.

L'orario di cui al primo comma sarà operante a partire dal 1° gennaio 1981. Fino a quella data, e a partire dal 1° gennaio 1980, la chiusura dovrà avvenire non oltre l'una antimeridiana.

ART. 24.

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici).

Sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 15 della presente legge le imprese editrici di giornali periodici e riviste che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno per ciascuna testata.

Per le testate di cui al precedente comma l'adempimento di tali obblighi è condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo articolo 29.

Per le testate che non hanno alle proprie dipendenze da almeno un anno un

minimo di cinque giornalisti, l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8 e 12 è condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo articolo 29.

ART. 25.

(Estensione della normativa alle agenzie nazionali di stampa).

Sono soggette agli obblighi di cui alla presente legge — con esclusione di quelli previsti dagli articoli 22 e 23 — le agenzie nazionali di stampa che siano collegate per telescrivente o mezzo analogo con non meno di quindici quotidiani in cinque regioni, e che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze più di dieci giornalisti professionisti redattori a tempo pieno ed esclusivo e quindici poligrafici, ed effettuino non meno di dodici ore di trasmissioni giornaliere, nonché le agenzie di cui al penultimo comma dell'articolo 32 della presente legge.

L'adempimento di tali obblighi è condizione per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo 32.

ART. 26.

(Organi di partiti, sindacati e comunità religiose).

Non sono soggetti alle norme di cui agli articoli 2 e 7 della presente legge i giornali quotidiani, e i periodici ad essi assimilati, che siano organi di partiti, di sindacati o di enti e comunità religiose.

ART. 27.

(Sanzioni pecuniarie).

Le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità e con le procedure stabilite dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

TITOLO II
PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

ART. 28.

*(Integrazioni di prezzo
della carta da quotidiani).*

Per il quinquennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la corresponsione di integrazioni di prezzo della carta, come appresso specificate, alle imprese di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno 120 numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore.

Dette integrazioni verranno applicate ai quantitativi di carta utilizzata in un semestre per la stampa, calcolati in base alla tiratura media, al formato e al numero medio di pagine per copia dei giornali, purché rientranti nei quantitativi di carta, di produzione nazionale o importata dall'estero, ritirati a valere sulle assegnazioni effettuate per lo stesso periodo e tenuto conto del movimento delle scorte.

Esse si concreteranno:

1) nel rimborso dell'85 per cento del prezzo della carta utilizzata per la stampa delle prime 8 pagine fino alla tiratura media di 50 mila copie al giorno,

2) nel rimborso rispettivamente dell'80 per cento per le quote delle tirature medie comprese tra 50 mila e 100 mila copie al giorno, del 55 per cento per le quote delle tirature medie tra 100 mila e 300 mila copie al giorno e del 45 per cento per le quote delle tirature eccedenti le 300 mila copie al giorno;

3) nel rimborso dell'80 per cento della carta utilizzata per la stampa delle pagine comprese tra l'ottava e la dodicesima inclusa fino alla tiratura media di 100 mila copie al giorno.

Per le testate edite dalle società cooperative e loro consorzi di cui al prece-

dente articolo 7 le suddette percentuali sono maggiorate di 10 punti.

Ai fini di cui ai commi precedenti:

il prezzo di riferimento della carta da giornale sarà quello risultante dalle mercuriali della camera di commercio di Milano, purché non superiore a quello eventualmente determinato dal Comitato interministeriale prezzi, ove stabilito, per la carta di tipo *standard* di 48,8 grammi al metro quadrato. Esso sarà indicato dagli interessati fornendo la necessaria documentazione. In caso di variazione del prezzo della carta determinato dal Comitato interministeriale prezzi sarà tenuto conto della relativa decorrenza;

la tiratura media giornaliera sarà ricavata per ogni giornale come rapporto tra la tiratura complessiva in un semestre ed il numero di uscite del giornale nello stesso periodo di tempo;

il numero medio di pagine per copia sarà analogamente ricavato come media tra il totale di pagine costituente la collezione del giornale in un semestre ed il numero delle pubblicazioni del giornale nello stesso periodo di tempo, con esclusione di quelle utilizzate per la pubblicità

Sono computate comunque le prime 8 pagine, purché la parte destinata alla pubblicità non superi il 30 per cento dell'intero giornale. Tale numero sarà riferito al formato base delle pagine di 43 per 59 centimetri e sarà ridotto o aumentato in proporzione alle dimensioni effettive del giornale.

L'indicazione della percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere denunciata dall'editore in una dichiarazione semestrale da cui dovranno risultare, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia e la percentuale dello spazio pubblicitario.

Qualora dai controlli disposti dalla Commissione nazionale per la stampa la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero la testata del giornale

non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo per la durata di due anni.

ART. 29.

(Integrazione del prezzo della carta da periodici).

Per il quinquennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la corresponsione alle imprese editoriali di una integrazione di prezzo, come appresso definita, sui quantitativi di carta nazionale o di importazione utilizzata per le pubblicazioni periodiche da esse edite.

Tale integrazione risulterà dall'applicazione, al prezzo della carta per giornali quotidiani da grammi 48,8 al metro quadrato definita dall'articolo 28, delle percentuali seguenti:

75 per cento sui quantitativi di carta utilizzati fino a un limite massimo di 100 quintali di consumo mensile;

50 per cento sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 400 quintali;

15 per cento sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 3 mila quintali.

Saranno ammesse a beneficiare di tali integrazioni, nei limiti dei quantitativi di carta assegnati e direttamente fatturati dai fornitori agli editori, le pubblicazioni periodiche il cui contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale venga riconosciuto dalla Commissione nazionale per la stampa e il cui prezzo di vendita, limitatamente alle pubblicazioni di periodicità settimanale, non superi il quadruplo del prezzo del quotidiano.

Le pubblicazioni che dalla stessa Commissione vengono riconosciute di elevato valore culturale, con prevalente riguardo a quelle di carattere scientifico, sono

escluse dalle integrazioni di cui al precedente comma, e su indicazione della Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1951, saranno ad esse attribuiti contributi, in ragione di anno solare, per l'ammontare complessivo di 2 mila milioni di lire.

Ai benefici di cui al presente articolo saranno ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 24, ultimo comma, della presente legge.

Dal computo per la integrazione di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

L'indicazione della percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste sarà denunciata dall'editore interessato con apposita dichiarazione relativa al periodo, semestrale o, rispettivamente, annuale, di concessione delle provvidenze.

Qualora dai controlli disposti dalla Commissione nazionale per la stampa la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero la pubblicazione non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo per la durata di due anni.

ART. 30.

*(Provvidenze
per le nuove pubblicazioni).*

Per i nuovi quotidiani e periodici le provvidenze di cui ai precedenti articoli 28 e 29 saranno riconosciute anche in relazione alle pubblicazioni del primo anno, al compimento dello stesso.

ART. 31.

*(Contributi per la stampa italiana
all'estero).*

Per il quinquennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire un miliardo

annuo a favore dei giornali italiani pubblicati all'estero.

La Commissione nazionale per la stampa è integrata, quando delibera le ripartizioni delle somme di cui al primo comma, da un rappresentante del Ministero degli esteri e da un rappresentante per ciascuna delle quattro associazioni più rappresentative dei lavoratori emigrati.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

ART. 32.

(Contributi alle agenzie di stampa).

È autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire 4 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 5 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1981, 1982, 1983 alle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Ai sensi della presente legge sono considerate a diffusione nazionale le agenzie italiane di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con almeno 15 quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di 10 giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e 15 poligrafici, ed effettuino un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di cui al comma precedente verrà effettuata, su conforme parere della Commissione nazionale per la stampa, ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto ed i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia ed ai notiziari specializzati editi e tenendo conto del numero di reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

È altresì autorizzata la concessione di contributi annui dell'importo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli eser-

cizi 1979 e 1980 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1981, 1982 e 1983 alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, abbiano registrato la testata presso il tribunale civile con la qualifica « agenzia di informazioni per la stampa » o analoga da almeno cinque anni, abbiano almeno un redattore a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con 5 mila notizie, o che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno 250 notiziari recanti non meno di 5 mila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui al comma precedente verrà effettuata su conforme parere della Commissione nazionale per la stampa ripartendo il contributo in parti uguali tra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di 400 milioni. Cento milioni sono ripartiti, nella stessa forma, fra le stesse agenzie, tenendo conto, secondo criteri indicati dalla Commissione nazionale per la stampa:

a) del numero dei collegamenti per telescrivente, o altri analoghi;

b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri, per un numero complessivo di almeno 500 l'anno;

c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo;

d) della ininterrotta emissione di notiziari dalla data di registrazione della testata, così come indicata nel comma precedente, risalente ad almeno dieci anni.

È altresì autorizzata la concessione di contributi annui dell'importo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1981, 1982 e 1983, alle agenzie di stampa che, avendo i requisiti di cui al quarto comma del presente articolo, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di 15 quotidiani, nonché tre redat-

tori a tempo pieno ed esclusivo a norma dell'articolo 1 del contratto nazionale di lavoro. I contributi, la cui ripartizione è effettuata sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale per la stampa, non sono cumulabili con quelli disposti dal precedente quarto comma.

Nessuna agenzia di stampa potrà comunque ricevere un contributo globale che superi il 50 per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risulteranno eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui al precedente comma e le erogazioni a norma del presente comma saranno utilizzate per l'incremento del fondo negli esercizi successivi.

ART. 33.

*(Tariffe telefoniche, telegrafiche,
postali e dei trasporti).*

Le tariffe telefoniche per le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 12, limitatamente alle linee delle testate da esse edite, sono ridotte del 50 per cento. La riduzione si applica in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione del 50 per cento delle somme riportate in bolletta, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica, per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto, per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche e postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà inoltre, nei termini previsti dalle norme di attuazione della presente legge, ad istituire servizi speciali di trasporto sulla rete nazionale dei giornali quotidiani e periodici. Ad analoghi criteri dovranno uniformarsi anche le aziende pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici editi dalle imprese inserite nel Registro di cui all'articolo 12 potranno essere disposti previo parere della Commissione nazionale per la stampa.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo saranno effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie che abbiano prestato i servizi in questione con fondi iscritti a carico di un apposito capitolo del bilancio.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza, e cataloghi relativi alle vendite stesse per una percentuale superiore al 50 per cento del totale delle pagine. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726.

ART. 34.

(Agevolazioni fiscali).

Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici di cui all'articolo 29 e dei libri, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento.

ART. 35.

(Condizioni per la concessione delle agevolazioni).

Le agevolazioni di cui ai successivi articoli 36, 37, 39, 41 e 42, sono concesse in rapporto all'attuazione dei programmi di ristrutturazione che prevedano una significativa riduzione dei costi di produzione dei giornali o dei libri editi o stampati, e il raggiungimento di condizioni di maggiore redditività per l'impresa.

ART. 36.

(*Mutui agevolati*).

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, finanziamenti a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, delle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali quotidiani o periodici, delle agenzie nazionali di stampa di cui al precedente articolo 25, delle imprese editrici di libri nonché delle imprese di distribuzione per consentire l'acquisto, la installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione e magazzino, nonché la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in 10 anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a due anni.

Entro 90 giorni dalla costituzione della Commissione nazionale per la stampa e su proposta della stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, verranno emanate norme contenenti specifici criteri per le istruttorie e per l'accertamento della rispondenza dei piani presentati dalle imprese agli obiettivi di cui al precedente articolo 35, nonché direttive per la snellezza e la rapidità delle procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e per la prestazione della garanzia sussidiaria di cui al successivo articolo 41.

ART. 37.

(*Prefinanziamento*).

Gli istituti e le aziende di credito, una volta deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, pos-

sono accordare immediatamente, su richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al finanziamento deliberato.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari a quello del finanziamento di cui al terzo comma del successivo articolo 38. Per consentire l'applicazione del tasso agevolato, è concesso, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui al successivo articolo 38, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato. Il tasso di riferimento è determinato a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

ART. 38.

(Contributo in conto interessi).

La quota degli investimenti assistita da contributo in conto interessi non può superare il 70 per cento del complesso delle spese previste per gli impianti fissi, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per le scorte, ad esclusione della carta, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, e comunque per un limite massimo non superiore a 3 mila milioni di lire.

Detti limiti percentuali sono elevati rispettivamente all'80 per cento e al 60 per cento per le cooperative di cui all'articolo 7 della presente legge.

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo precedente, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori pari al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al 30 per cento per le cooperative giornali-

stiche e per i consorzi di cui all'articolo 7 della presente legge.

Al fine di porre gli istituti erogatori in condizione di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dalla presente legge, è istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti previsti. A tal fine viene autorizzata apposita gestione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di 2.500 milioni di lire per i primi due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, di 5 mila milioni per gli altri otto esercizi successivi e di 2.500 milioni per gli ultimi due esercizi.

ART. 39.

(Comitato per l'erogazione del contributo in conto interessi).

Il contributo in conto interessi di cui al quarto comma del precedente articolo 38 è autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta di un comitato, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 9, è composto da:

un sottosegretario per il tesoro;

un sottosegretario per l'industria, commercio e artigianato;

sei esperti in materia di editoria designati dalla commissione nazionale della stampa;

il ragioniere generale dello Stato o suo delegato;

il direttore generale del tesoro o suo delegato.

Il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di segretario del Comitato.

Per l'adozione di delibere concernenti le proposte per la concessione del contributo in conto interessi su finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato deve essere integrato da un sottosegretario per i beni culturali e da due esperti in materia di editoria libraria, designati dalla Commissione nazionale della stampa.

Il comitato di cui sopra viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 40.

(Contributo a favore di opere d'elevato valore culturale).

Per il quinquennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad erogare contributi dell'importo complessivo di 3 mila milioni di lire in ragione di anno solare a favore di imprese editrici di libri, quale concorso alle spese editoriali e grafiche relative alla pubblicazione di nuove opere di elevato contenuto culturale e scientifico a realizzazione pluriennale.

Il contributo sarà erogato a ciascuna impresa in misura non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per ogni singola opera, e comunque nel limite di 200 milioni di lire per anno.

La Commissione Nazionale per la stampa esprime il proprio parere vincolante sul contenuto culturale e scientifico delle opere e sulla concessione dei contributi a seguito di motivate proposte al riguardo formulate dalla Commissione nazionale per il libro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 1955 e successive modificazioni.

I contributi saranno erogati alle imprese editrici di libri che nell'anno precedente la presentazione della domanda abbiano pubblicato almeno una opera.

Non sono ammessi a beneficiare dei contributi i periodici e le riviste di cui all'articolo 29 della presente legge.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, saranno determinate le norme di attuazione per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo.

ART. 41.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Medio credito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito di cui all'articolo 36. La garanzia si applica alle imprese ammesse ai benefici del fondo di cui al precedente articolo 37 per i finanziamenti fino a 300 milioni di lire.

La garanzia ha natura sussidiaria, e si esplica nella misura del 70 per cento della perdita subita dagli istituti erogatori a fronte del capitale, degli interessi convenzionali e degli interessi di mora, limitatamente ad un anno per quest'ultimi, calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento al quale è commisurato il tasso di interesse del finanziamento. La garanzia può essere richiesta solo dopo aver esperito tutte le procedure giudiziarie ed extra-giudiziarie ritenute utili di intesa con il Medio credito centrale, nei confronti del beneficiario ed altri eventuali garanti.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

1) dalle somme che gli istituti erogatori dovranno versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 300 milioni dei finanziamenti stessi. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello

stabilito dal CIPI ai sensi della lettera B) del terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, e da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Ai benefici del fondo possono accedere le imprese contemplate dalla presente legge, che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti ottenuti.

ART. 42.

(Contributi per nuove iniziative editoriali).

Per gli esercizi finanziari degli anni 1979 e 1980, al fine di favorire la nascita di nuove testate o la creazione di nuove società editrici di giornali quotidiani, sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - direzione generale delle Informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica a carico del bilancio dello Stato i seguenti contributi a fondo perduto:

per l'anno 1979 in ragione di un miliardo;

per l'anno 1980 in ragione di un miliardo.

Il contributo sarà erogato a ciascuna impresa quale concorso alle spese per gli impianti afferenti l'attività giornalistica, fino al 10 per cento del totale della spesa o comunque non oltre 300 milioni di lire per ogni società editoriale di giornali quotidiani.

I contributi di cui sopra saranno accordati con priorità a società editrici che non siano proprietarie di altre testate.

Nel concorso di più domande, quando venga complessivamente superata la disponibilità dell'esercizio finanziario in corso, è data priorità alle società editrici che intendano localizzare i propri impianti in regioni o province nelle quali non sia stampato alcun quotidiano o ne sia stampato uno solo. Tra diverse iniziative localizzate nella stessa area è data priorità a quelle promosse dalle cooperative di cui all'articolo 7.

ART. 43.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale).

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 2, quinto comma, e 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani sospesi dal lavoro, per le cause indicate nelle norme citate.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non potrà comunque essere superiore all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale dipendente dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa di cui all'articolo 32, secondo comma, della presente legge, compresi i giornalisti professionisti, in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali, è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro il limite massimo di 40 ore settimanali.

Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione nazionale per la stampa e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base na-

zionale, accerta la sussistenza dello stato di crisi aziendale delle imprese in parola, cui sia ricollegabile il fallimento, la cessazione totale o parziale dell'attività oppure un'esuberanza di personale in conseguenza anche di processi di ristrutturazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità sopra indicata, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, e 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Alla corresponsione dell'indennità di cui al terzo comma per i dipendenti non giornalisti provvede l'INPS attraverso la cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Alla corresponsione dei trattamenti previsti per i giornalisti dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

I benefici di cui al presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 45 non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali sostitutivi della retribuzione o con compensi percepiti in conseguenza di attività lavorative.

ART. 44.

(Risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori poligrafici).

Il rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla categoria dei poligrafici si risolve, per la durata di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, con diritto all'indennità, per mancato preavviso:

- 1) a seguito di passaggio ad altra azienda;
- 2) in caso di dimissioni;

3) alla scadenza del periodo massimo di 24 mesi di godimento dell'indennità di cui al terzo comma dell'articolo precedente;

4) nel caso in cui, dopo 12 mesi dall'inizio del godimento della predetta indennità, sia stata rifiutata l'offerta, tramite l'ufficio provinciale del lavoro, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al 90 per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nello stesso comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in quello di residenza del lavoratore, o in un comune contermina, oppure deve essere accompagnata dall'offerta di un'indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

Il trattamento di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani in caso di cessazione totale o parziale dell'attività o in caso di fallimento.

Ai lavoratori che beneficiano dei trattamenti previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

A tal fine, le imprese editrici di giornali quotidiani operanti nell'ambito della stessa regione in cui ha sede l'azienda per la quale è intervenuta la dichiarazione di crisi aziendale, sono tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 24, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 45.

*(Misure per l'esodo
dei lavoratori poligrafici).*

Ai lavoratori di cui all'articolo precedente è data facoltà di optare, entro sei mesi dall'ammissione al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 43, per i seguenti benefici:

a) prepensionamento con un aumento dell'anzianità contributiva pari a 5 anni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nei casi in cui siano stati maturati almeno 30 anni di anzianità contributiva;

b) corresponsione di una indennità pari a quella corrisposta per gli anni di servizio effettivamente prestati nel settore fino ad un massimo di 10 anni;

c) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dall'articolo 34 per cooperative giornalistiche fino ad un importo pari a quello complessivo della liquidazione effettuata ai sensi delle norme di cui alla lettera b), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare o costituire un'azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore o comunque costituita a norma del precedente articolo 7.

I benefici previsti dalla lettera a) non sono cumulabili con quelli della lettera c).

Il trattamento pensionistico corrisposto ai sensi della lettera a) non è cumulabile né con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione, ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi e le controversie.

ART. 46.

(Previdenza per i giornalisti).

La gestione delle forme di previdenza per i giornalisti professionisti è esercitata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, nel quadro organico della disciplina giuridica dell'editoria.

Le forme previdenziali gestite dall'INPGI dovranno essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi della previdenza sociale obbligatoria, sia generale che sostitutiva. A tal fine il Governo della Repubblica, nell'ambito del periodo di validità della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione nazionale della stampa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dei singoli provvedimenti, decreti aventi forza di legge in materia di trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e di trattamento di disoccupazione, nonché del correlativo regime contributivo.

ART. 47.

(Rateazione dei debiti assicurativi delle aziende editoriali).

Le aziende editoriali aventi titolo ai benefici previsti dalla presente legge, e che risultino debitorie, nei confronti degli enti gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie, per contributi previdenziali maturati a tutto il 31 dicembre 1978, possono conseguire, a richiesta, una rateazione del loro debito in dieci semestralità, ad un interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto.

A garanzia del puntuale adempimento delle loro obbligazioni, le aziende conferiranno alla amministrazione competente per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge mandato irrevocabile a trattenere l'importo delle singole rate.

ART. 48.

(Ente cellulosa e carta).

È autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario

dello Stato di lire 50 miliardi per l'esercizio 1973. Per i successivi esercizi finanziari fino al 1982, l'entità del contributo sarà stabilita con legge di bilancio, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute per il prezzo della carta.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

Alla corresponsione delle integrazioni e dei contributi di cui agli articoli 28, 29, 31 e 32 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con il contributo dello Stato di cui ai commi precedenti, e con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168 e successive modificazioni.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 28, 29, 31 e 32 formerà oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

ART. 49.

Per le operazioni di finanziamento ai sensi della citata legge 6 giugno 1975, n. 172, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze relative alla garanzia statale, già attribuite al Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sono trasferite al Mediocredito centrale.

È soppresso il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, limitatamente alla speciale composizione prevista dall'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

ART. 50.

Ad integrazione della legge 1° agosto 1978, n. 428, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la concessione dei contributi di cui al quinto comma del predetto articolo 1, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni.

ART. 51.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in miliardi 70 in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Proventi patrimoniali:

- a) fitti attivi
- b)
- c)

Proventi finanziari:

- a) dividendi da azioni o partecipazioni azionarie
- b) interessi attivi:
- su obbligazioni
- su titoli a reddito fisso
- su conti correnti e depositi bancari e postali
- su crediti verso clienti
- su crediti a breve termine
- su crediti a medio termine
- su crediti a lungo termine

Proventi straordinari:

- a) sopravvenienze ed insussistenze attive (8)
- b) plusvalenze di cespiti ammortizzabili (9)

TOTALE RICAVI

COSTI

(distinti per testata edita, ove possibile)

Spese per acquisto di materie prime (10):

	Acquisti	Esistenze iniziali	Esistenze finali
	—	—	—
a) carta (11)			
b) inchiostri ed altre materie prime			
c) materiale vario tipografico			
d) energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento dello stabilimento grafico			
e) fotoservizi e fotoincisioni			
f) diverse			

Spese per la diffusione:

- a) distribuzione (preparazione, trasporto, ecc.)
- b) promozione:
 - pubblicità
 - campagne abbonamenti
 - altre (locandine, ecc.)
 - pubbliche relazioni (conferenze, ecc.)

Spese redazionali:

- a) collaboratori e corrispondenti non dipendenti (14)
- b) agenzie di informazione
- c) acquisto servizi o foto
- d) rimborso spese reportages — viaggi e rappresentanza
- e) corrieri
- f) prestazioni varie
- g) spese varie

Spese di vendita di pubblicità:

- a) provvigioni e commissioni
- b) rimborso spese viaggio e rappresentanza
- c) spese varie

Spese di promozione e pubbliche relazioni:

- a) spese di viaggio
- b)
- c) spese varie

Spese generali:

- a) postali e telegrafiche
- b) corriere
- c) telefoniche
- d) prestazioni varie

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- e) fitti passivi
- f) noleggi passivi
- g) cancelleria e stampati
- h) spese viaggio
- i)
- l) spese varie

Oneri finanziari:

- a) interessi passivi su obbligazioni
 - su mutui
 - su debiti a breve termine
 - su debiti a medio termine
 - su debiti a lungo termine
 - verso banche
 - verso fornitori
 - per debiti verso società collegate
 - diversi
- b) sconti, abbuoni ed altri oneri finanziari

Oneri tributari:

- a) imposte e tasse dell'esercizio
- b) imposte e tasse dell'esercizio precedente

Oneri straordinari:

- a) sopravvenienze ed insussistenze attive (15)
- b) plusvalenze da cespiti ammortizzabili (16)

Quote di ammortamento:

- a) di beni immobili e mobili
 - fabbricati
 - impianti, macchine e attrezzature
 - automezzi e veicoli industriali
 - mobili, arredi e macchine d'ufficio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) di elementi complementari attivi	
testata, brevetti e licenze	
spese d'impianto	
c) di spese pluriennali	
quota dell'esercizio	

Quote di accantonamento:

a) per rischi di svalutazione	
titoli	
crediti	
scorte	
b) per imposte e tasse maturate	
	TOTALE COSTI
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ CORRENTE.

Disponibilità liquide:

a) cassa	
b) conti correnti e depositi bancari	
c) conti correnti postali	

Investimenti mobiliari a breve termine:

a) titoli a reddito fisso	
b) crediti finanziari	
meno: fondo per rischi svalutazione	

Crediti:

a) verso clienti	
b) contro cambiali	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) diversi
- d) verso società collegate, a breve termine
- meno: fondo per rischi svalutazione

Ratei e risconti attivi:

- a) ratei attivi
- b) risconti attivi

Capitale circolante (scorte):

- a) carta
- b) inchiostri e altre materie prime
- c) materiale vario tipografico
- d) diverse
- meno: fondo per rischi svalutazione
- TOTALE ATTIVITÀ CORRENTE

PASSIVITÀ CORRENTE.

Debiti di funzionamento:

- a) verso banche
- b) verso fornitori
- c) diversi
- d) verso società collegate, a breve termine

*Debiti di finanziamento a breve termine.**Ratei, risconti e accantonamenti:*

- a) ratei passivi
- b) risconti passivi
- c) fondo imposte e tasse maturate
- d) fondo per previdenza

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTE

NETTO ATTIVITÀ CORRENTE (ATTIVITÀ MENO PASSIVITÀ)

CAPITALE FISSO

Investimenti mobiliari a medio o lungo termine:

- a) titoli a reddito fisso
- meno: fondo rischi svalutazione
- b) partecipazioni in società non controllate
- c) partecipazioni in società controllate
- d) crediti finanziari:
- a medio termine
- a lungo termine
- e) crediti verso società collegate, a medio o lungo termine

	Immo- bilizzi	Fondo ammor- tamento	Netto
<i>Immobilizzi:</i>	—	—	—
a) fabbricati			
b) impianti, macchinari e attrez- zature varie			
c) automezzi e autoveicoli indu- striali			
d) mobili, arredi e macchine d'uf- ficio			

Elementi complementari attivi:

(non tangibili)

- a) testata, brevetti e licenze
- b) spese d'impianto
- TOTALE CAPITALE FISSO NETTO

TOTALE UTILIZZO DELLE RISORSE

(Attività netta corrente più capitale fisso)

RISORSE DI TERZI

- Fondo liquidazione dipendenti
- Debiti di finanziamento a medio o lungo termine:
- a) a medio termine

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) a lungo termine	
c) verso società collegate, a medio e lungo termine	
TOTALE RISORSE DI TERZI	

RISORSE PROPRIE (CAPITALE NETTO)

Capitale sociale	
Rivalutazione monetaria (legge 2 dicembre 1975, n. 756)	

Riserve:

legale	
statutaria	
libera	
tassata	
Utile dell'esercizio	
Utili degli esercizi precedenti	
meno: Perdite dell'esercizio	
Perdite degli esercizi precedenti	
TOTALE CAPITALE NETTO	
TOTALE RISORSE (di terzi più capitale netto)	

PASSIVITÀ CONTINGENTI

a) effetti, cambiali, ecc. scontati o girati, ma non ancora scaduti:	
banche	
fornitori	
altri	
b) fidejussioni prestate per terzi	
c)	

NOTE AL CONTO PROFITTI E PERDITE

PAGINA BIANCA

(1) *Vendite in edicola*: (al netto delle percentuali ai venditori e distributori) indicare se distribuite attraverso un distributore in esclusiva, direttamente attraverso distributori locali o direttamente senza intervento dei distributori

Se più di uno indicare la percentuale per ogni canale di vendita.

(2) *Abbonamenti normali*: Qui si indicano soltanto gli abbonamenti di lettori normali. Specificare se i ricavi degli abbonamenti sono inseriti nel conto profitti e perdite per competenza dell'anno o per semplice incasso dell'anno.

(3) *Abbonamenti speciali*: Qui si indicano gruppi di abbonamenti acquisiti da sostenitori e simili.

Elencare nomi dei gruppi e l'importo.

(4) *Pubblicità*: (al netto delle percentuali ai concessionari). Indicare se vendita attraverso un concessionario in esclusiva o direttamente. Indicare nome del concessionario e se c'è un minimo garantito e nel caso di mancato raggiungimento l'importo di quella mancanza.

(5) *Contributi e sovvenzioni*: Indicare nome dell'Ente, Società o persona, natura del contributo o sovvenzione, anno di competenza e importo.

(6) *Sottoscrizioni*: Indicare se singole o di un gruppo di sostenitori o nell'ultimo caso nome e importo dell'ente, società o persona.

(7) *Diversi*: Non devono essere comprese nel conto profitti e perdite attività non strettamente legate alla testata (per queste altre attività deve essere redatto un conto profitti e perdite a parte sullo stesso schema del presente). La voce « diversi », se supera lire 10 milioni, deve essere analizzata per natura di ricavo con relativo importo.

(8) *Sopravvenienze ed insussistenze attive*: Se supera lire 10 milioni, deve essere analizzata per natura di sopravvenienza e insussistenza con relativo importo ed anno di competenza.

(9) *Plusvalenze di cespiti ammortizzabili*: Se supera lire 10 milioni deve essere analizzata per natura di plusvalenza con relativo importo, indicando se realizzato o no, e se no il motivo della rivalutazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(10) *Spese di acquisto di materie prime*: Devono essere riprodotti qui i costi riferiti alla sola produzione della testata. Eventuali costi riferiti a attività strettamente legate alla testata dovranno essere scissi in un capitolo separato con le stesse voci.

(11) *Carta*: Deve essere indicato il tipo e il peso della carta utilizzata.

(12) *Costo esterno di produzione*: Come (10) sopra. Indicare il nome del tipografo e l'ubicazione dello stabilimento.

(13) *Spese per il personale dipendente*: Deve essere indicato il numero medio di dipendenti in forza durante l'anno (nelle parentesi).

(14) *Collaboratori e Corrispondenti non dipendenti*: Deve essere indicato il numero medio di collaboratori e corrispondenti non dipendenti.

(15) *Sopravvenienze ed insussistenze attive*: Se superiori a lire 10 milioni deve essere indicata la natura e l'importo delle singole voci e l'anno di competenza.

(16) *Plusvalenze di cespiti ammortizzabili*: Se superiore a lire 10 milioni deve essere indicata la natura e l'importo delle singole voci.

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

Crediti verso clienti e contro cambiali: Specificare i crediti per: vendite copie; pubblicità; lavori tipografici per terzi; altri (se più dell'1 per cento del totale crediti verso clienti — specificare voci principali).

Crediti verso diversi: Se più dell'1 per cento del totale crediti — specificare voci principali.

Ratei e risconti attivi: Se più dell'1 per cento del totale crediti — specificare voci principali.

Capitale circolante: Indicare il criterio di valutazione. Se la voce « diversi » è più dell'1 per cento del totale delle scorte — specificare voci principali.

Immobilizzi: Indicare la base di valutazione. Indicare l'importo (netto di ammortamento) di rivalutazione monetaria, altre rivalutazioni, aumento valore per riserva tassata. Specificare come è calcolato il fondo ammortamento.

Elementi complementari attivi: Indicare il criterio di valutazione. Indicare l'importo (netto di ammortamento) di rivalutazione monetaria, altre rivalutazioni, aumento valore per riserva tassata. Specificare la natura delle spese d'impianto e pluriennali. Specificare come è calcolato il fondo ammortamento.

Partecipazioni in società non controllate.

Partecipazioni in società controllate: Elencare le società, le percentuali di partecipazione e l'importo di ogni partecipazione con specifica del criterio di valutazione.

Crediti finanziari a breve termine.

Crediti finanziari a medio termine.

Crediti finanziari a lungo termine.

Debiti di finanziamento a breve termine.

Debiti di finanziamento a medio termine.

Debiti di finanziamento a lungo termine: Indicare il nome e l'importo dei singoli istituti bancari o di credito e altri (con specifica di fidejussioni o garanzie e, nel caso, nome del fideiussore e importo garantito).

Crediti verso società collegate e controllate a breve termine.

Crediti verso società collegate e controllate a medio e lungo termine.

Debiti verso società collegate e controllate a breve termine.

Debiti verso società collegate e controllate a medio e lungo termine: Elencare le Società e relativi importi.

Fideiussioni prestate per terzi: Elencare le società, enti o persone per le quali sono state prestate le fideiussioni con i relativi importi.

ALLEGATO B

Direzione generale delle Informazioni, Editoria e Proprietà,
Letteraria, Artistica e Scientifica

Tabelle organiche

TABELLA I

CARRIERA DIRETTIVA

Dirigenti

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
D	Dirigente superiore	3	Capo servizio	3
E	Primo dirigente	12	Direttore di divisione	12

DIRETTIVI CON QUALIFICA INFERIORE
A PRIMO DIRIGENTE

Qualifica	Parametro	Posti
Direttore Aggiunto di Divisione	530	15
	487	
	455	
	426	
Direttore di Sezione	387	30
	307	
Consigliere	257	30
	190	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA II

CARRIERA DI CONCETTO

	Qualifica	Parametro	Dotazione organica
Segretario	Capo	370	11
Segretario	Principale	297	50
		255	
Segretario	218	49
		178	
		160	

TABELLA III

CARRIERA ESECUTIVA

	Qualifica	Parametro	Dotazione organica
Coadiutore	Superiore	245	(1) 22
Coadiutore	Principale	213	66
		183	(2) 66
Coadiutore	163	33
		133	—
		120	(2) 33

(1) Accedono alla qualifica sia i coadiutori principali sia i coadiutori dattilografi.

(2) Contingenti stabiliti per le qualifiche di coadiutore dattilografo e coadiutore principale dattilografo.

TABELLA IV

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

	Qualifica	Parametro	Dotazione organica
Commesso	Capo	218	(1) 12
		188	
Commesso	133	(2) 28
		115	
		100	

(1) Di cui 1 autista capo.

(2) Di cui, 6 autisti.